



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

Prot. N. 1648/IV del 22/05/2020

ORDINANZA N° 11/20
del 21.05.2020

PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI E CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI ZECHE E ZANZARE

IL SINDACO

- Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- Vista la nota Prot. n. 16362/4.1 del 09.06.1998 con la quale l'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna comunica gli interventi da attuarsi in materia di prevenzione delle malattie trasmesse dagli artropodi (zecche e altri parassiti dannosi);
- Vista la nota trasmessa dalla ATS Sardegna Dipartimento Territoriale di Prevenzione di Oristano con prot. PG/2018 131182 del 17/04/2018 acquisita il 18/04/2018 al protocollo generale dell'Ente al n. 977, tendente ad ottenere l'adozione di una ordinanza finalizzata a prevenire e controllare la presenza degli insetti vettori portatori di alcune malattie infettive trasmissibili all'uomo;
- Viste le prescrizioni Regionali antincendio 2020-2022, approvate con delibera G.R. n. 22/3 del 23/04/2020;
- Premesso che occorre predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire, con l'approssimarsi della stagione estiva, ogni pericolo legato agli incendi e al proliferare delle zecche e degli altri insetti nocivi alla salute umana.
- Considerato che nella stagione estiva si verifica il periodo di massima attività di tali parassiti;
- Fatto espresso richiamo a quanto previsto nelle suddette note della ASL ed eventuali ulteriori successive prescrizioni in materia di prevenzione delle malattie trasmesse dagli artropodi (zecche e altri parassiti dannosi) e dalle zanzare, e, alle prescrizioni Regionali antincendio 2020-2022, approvate con delibera G.R. n. 22/3 del 23/04/2020;

ORDINA

Entro il 1° giugno 2020:

- 1) i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.
- 2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
- 3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.

- 4) I proprietari o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le aree boscate definite all' art. 5, devono realizzare all' interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
- 5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- 6) Allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro all'interno del centro abitato e di non arrecare danni a cose e a persone, i proprietari e/o conduttori di abitazioni, terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi devono potarli a filo dei muri delle loro proprietà private.
- 7) E' fatto obbligo altresì ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacce spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione confinanti con la pubblica via;
- 8) di procedere alla pulizia e alla rimozione delle erbacce e delle sterpaglie, all'adeguato smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché alla pulizia periodica dei pozzetti dell'acqua piovana;
- 9) di rimuovere periodicamente le raccolte e i ristagni d'acqua a cielo aperto (anche quelle dei piccoli contenitori domestici quali secchi, bacinelle, sottovasi, etc.) e prevedere, ove necessario, idonee coperture dei grossi contenitori d'acqua;
- 10) ai proprietari di animali di affezione, ed in particolare di cani, di provvedere alla loro cura e costante custodia, e, agli idonei trattamenti di disinfestazione dell'animale, della cuccia e dell'ambiente circostante, su indicazione del veterinario di fiducia, nel caso di infestazione da zecche;
- 11) è vietata la libera circolazione dei cani nelle aree pubbliche se non condotti al guinzaglio dal proprietario;
- 12) è vietato l'allevamento, la sosta, il pascolo e il ricovero del bestiame entro un raggio di 80 metri dal centro abitato;
- 13) il transito del bestiame nel centro abitato è eccezionalmente consentito al mattino tra le ore 6.00 e le ore 7.30 e il pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00, solo in quei casi in cui non si possano utilizzare strade esterne.
- 14) di trasmettere la presente Ordinanza all'ASSL di Oristano, alla Prefettura e Questura di Oristano, alla Stazione Forestale e alla Stazione dei Carabinieri di Villaurbana.
- 15) tale ordinanza ha decorrenza immediata dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e resterà valida fino a revoca.
- 16) Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, per le quali non sia già prevista specifica sanzione secondo le disposizioni vigenti è punito con la **sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.**
- 17) Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Siapiccia, lì 21.05.2020



Il Sindaco
Dott. *Ang. Raimondo Deidda*
Ang. Raimondo Deidda